

**LOTTO 2
COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL GESTORE AEROPORTUALE**

DEFINIZIONI

Azienda o Ente: Toscana Aeroporti S.p.A., Assicurato e Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Azienda: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonchè, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia SpA;

Assicurazione: a seconda del contesto il contratto di assicurazione ovvero l'obbligo indennitario assunto dalla Società;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione;

Evento : un sinistro od una serie di sinistri verificatisi durante il periodo di polizza e riconducibile a cause, circostanze o condizioni comuni, simili o collegate;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento (*);

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento (*);

Sinistro : il fatto accidentale e dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Aeromobile : ogni macchina atta al trasporto per aria di persone e cose;

Aeroporto : l'area e le infrastrutture adibite al movimento degli aeromobili, all'assistenza agli stessi ed ai passeggeri ed alla movimentazione e deposito delle merci e dei bagagli. Nelle parti che seguono ove non diversamente specificato il termine Aeroporto si riferisce indistintamente a tutti gli Aeroporti riconducibili alle attività assicurate;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Cose: tanto le cose materiali – diverse da aeromobili – compresi locali ed edifici, che gli animali;

Prodotto : qualsiasi cosa materiale costruita, venduta, smerciata, modificata, mantenuta dall'Assicurato, e, in senso lato, anche disegni, progetti, servizi e prestazioni di ogni genere forniti a terzi dall'Assicurato;

RC Prodotti : la responsabilità facente capo all'Assicurato in relazione a danni derivanti da difetto del prodotto dopo la sua consegna/riconsegna a terzi.

(*) Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30.04.2016 fino alle ore 24,00 del 30.04.2018, con scadenze semestrali intermedie al 30.04 ed al 31.10 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' comunque facoltà dell'Azienda notificare alla Società, entro i 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di Assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche per una ulteriore annualità, ovvero sino al 30.04.2019.

E' altresì facoltà dell'Azienda notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del 30.04.2018 ovvero quella del 30.04.2019, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Azienda e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Azienda, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 3: Riferimento alle norme di legge – Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Azienda.

Art. 4: Pagamento del premio – Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Azienda pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempre che nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30' giorno successivo a quello del loro ricevimento;
- b. entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza, laddove presente
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto
 - o gli importi di franchigia non opposti al terzo nell'ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia di polizza, laddove presente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Art. 5: Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Azienda).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Azienda il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Azienda dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 6: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di Imprese

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Società mandataria

Compagnia ... Società mandante

Compagnia ... Società mandante

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Quota xx%

Compagnia ... Quota xx%

Compagnia ... Quota xx%

Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 8: Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni da morte o lesioni personali e/o per danni da distruzione o deterioramento di cose e/o aeromobili involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un evento verificatosi in relazione all'attività di gestione degli Aeroporti come meglio specificato al successivo articolo 9.

Fermo quanto previsto specificatamente in polizza, la copertura assicurativa vale anche per la responsabilità che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso delle persone della quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore all'interno degli Aeroporti. Nel caso di veicoli soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile auto, l'assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del massimale della polizza R.C. Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza R.C. Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in primo rischio, salva l'applicazione delle eventuali franchigie contrattualmente previste.

Ai fini della presente assicurazione, non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore nonché il coniuge, i genitori, i figli degli stessi e qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato ed i lavoratori parasubordinati che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, eventuali appaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro i quali - indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato - subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce l'assicurazione;
- c) le Società le quali, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

La Società dichiara che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né variazioni di condizioni senza il consenso preventivo dell'ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile – Viale Castro Pretorio, 118 00185 Roma.

Art. 9: Attività dell'Assicurato – Rischi coperti

Premesso che:

- la Contraente gestisce con separate concessioni gli aeroporti di Firenze e di Pisa;
- l'Aeroporto di Firenze è un aeroporto civile;
- l'Aeroporto di Pisa è un aeroporto militare e pertanto, piste, raccordi, vie perimetrali, terreni, etc. sono di proprietà e gestione dell'Amministrazione Difesa tramite l'Aeronautica Militare;

TOSCANA AEROPORTI S.P.A.

- l'Aeroporto di Pisa è aperto al traffico aereo civile e pertanto anche in questo caso ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è l'autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza, coordinamento e controllo dei soggetti e delle attività di carattere civile presenti in Aeroporto;
- le attività di gestore aeroportuale sono soggette, relativamente all'Aeroporto di Pisa, all'autorizzazione e approvazione delle due autorità (militare e civile) presenti in aeroporto, le quali non beneficiano di limitazioni di responsabilità e/o clausole di manleva nei loro rapporti di gestore;

l'assicurazione vale in relazione ai servizi e attività svolti dall'Assicurato all'interno dei sedimi degli Aeroporti civili "Amerigo Vespucci" di Firenze e "Galileo Galilei" di Pisa, descritti e disciplinati nelle apposite convenzioni stipulate con ENAC.

L'assicurazione è estesa inoltre ai danni cagionati a terzi dall'assicurato come conseguenza delle attività svolte all'interno del sedime dell'Aeroporto militare di Pisa come previsto dalle "Procedure operative – Attività svolte in Area Militare".

Restano esclusi i danni cagionati ad aeromobili militari, ad eccezione di quelli derivanti da operazioni di carico e/o scarico degli aeromobili stessi e di quelli derivanti dalla circolazione di veicoli utilizzati dall'assicurato (o per suo conto) nello svolgimento delle sue attività.

L'assicurazione è estesa alle responsabilità in capo all'assicurato per l'organizzazione di visite dell'area e del sedime aeroportuale e delle attività di selezione e/o formazione del personale, inclusi i danni subiti e/o provocati a terzi dai partecipanti.

L'assicurazione è estesa ai danni che si possano verificare in conseguenza dell'attività di controllo e/o allontanamento volatili all'interno del sedime aeroportuale. Tale attività è appaltata alla società Bird Control Italy Srl (Via Calatafimi, 58 – 50137 Firenze – Partita IVA 05605080489) che assume pertanto la qualifica di Assicurato Congiunto. Fermo quanto precede e ferma altresì l'unicità di massimali e sottolimiti l'Assicurato e l'Assicurato Congiunto sono considerati terzi tra loro.

L'assicurazione comprende inoltre, nell'ambito delle attività di cui alle concessioni governative, la responsabilità civile derivante alla società Toscana Aeroporti S.p.A. dalla sua qualità di committente di:

- ✓ lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di quelli derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste ed installazioni eseguiti negli Aeroporti di Firenze e di Pisa;
- ✓ servizi/attività oggetto dell'assicurazione in tutto o in parte subconcessi a terzi.

Resta inteso che nei casi di cui sopra la Società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti degli appaltatori e/o subconcessionari.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A solo titolo informativo, si prende atto che l'attività svolta nell'anno 2015 è rappresentata dai seguenti dati:

Aeroporto di Firenze	Aeroporto di Pisa
Movimenti : 34.269	Movimenti : 39.515
Passeggeri : 2.419.818	Passeggeri : 4.804.774
Merci e posta (tons) : 236,8	Merci e posta (tons) : 8.695,2

Art. 10: Massimale di garanzia – Limiti di risarcimento

L'assicurazione viene prestata, **per ciascun Aeroporto**, per il massimale di Euro **300.000.000,00** (trecentomilioni/00) per sinistro (fermo che in relazione ai danni riconducibili alla copertura assicurativa RC prodotti il suddetto limite si intende per sinistro e in aggregato annuo) con i seguenti sottolimiti per ciascun Aeroporto:

- Euro equivalenti a USD 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) per sinistro ed in aggregato annuo in relazione ai danni di cui all'art. 22 delle Condizioni Operative;
- Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni collo contenente preziosi e/o valori e/o apparecchiature elettroniche e/o strumenti simili, soggetto a dichiarazione di valore. Tale sottolimito è ridotto a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per collo in caso di merci non rientranti nel novero dell'art. 18 lett. a) delle Condizioni Operative e ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per collo nel caso di bagagli passeggeri ed assimilati;
- Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per evento e per anno assicurativo, in relazione ai danni di cui alla lettera i) dell'art. 18 delle Condizioni Operative.

I massimali ed i sottolimiti di cui sopra restano ad ogni effetto unici anche nel caso di corresponsabilità dell'Assicurato e di uno o più Assicurati Congiunti.

Art. 11: Franchigie

L'assicurazione è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

- Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascun danno ad aeromobili;
- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun danno a cose se di seguito non diversamente previsto;
- Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun veicolo danneggiato, in caso che tali veicoli non rientrino tra quelli di cui alla lettera i) dell'art. 18 delle Condizioni Operative;
- Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun veicolo danneggiato, in caso di veicoli di cui alla lettera i) dell'art. 18 delle Condizioni Particolari. Nel caso di coinvolgimento di più veicoli di cui alla suddetta lettera i) dell'art. 18 delle Condizioni Operative in occasione di un unico sinistro, la franchigia per singolo veicolo è sostituita da uno scoperto complessivo per evento del 15%, con il minimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ed il massimo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun sinistro conseguente alle attività di cui alla lettera h) dell'art. 18 delle Condizioni Operative.

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite delle suddette franchigie.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli aventi diritto al lordo della franchigia contrattuale eventualmente prevista.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 12: Rischi esclusi dall'assicurazione

Fatto salvo quanto normato e/o derogato dagli articoli di polizza che seguono, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) cagionati dal prodotto materiale dopo la consegna a terzi;
- b) agli aeromobili avvenuti durante lo svolgimento attività di ispezione, manutenzione e/o riparazione;
- c) a cose altrui, diverse da bagagli e merci, che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- d) a cose altrui, diverse da bagagli e merci, derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- e) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni;
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- g) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
- h) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- i) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante;
- j) di cui l'Assicurato debba rispondere in base ad obbligazioni assunte contrattualmente e non direttamente derivantigli dalla legge;
- k) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento di terreno, da qualunque causa determinata, nonché i danni a fabbricati da vibrazione o scuotimento del terreno;
- l) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
- m) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all'assistenza di primo intervento, durante l'avviamento dei motori, svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni delle Autorità Aeroportuali;
- n) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso ai soggetti preposti alla vigilanza e sicurezza.

Art. 13: Rischi di guerra e assimilati

La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazio-

- ne o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
 - c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
 - d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
 - e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o da altra Autorità nazionale o locale;
 - f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato;
 - g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.

Art. 14: Rischi atomici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive. Sono altresì esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici di particelle, ecc.).

Art. 15: Danni da rumore e da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio o esplosione, collisione o emergenze determinanti anormali manovre di aeromobili, a condizione che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo.

Art. 16: Esclusione dei rischi connessi al cambio di data

La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);

- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).

La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

Art. 17: Danni derivanti dalla presenza di amianto

La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:

- 1) presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; o
- 2) ogni obbligazione, richiesta, ingunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.

La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un'anormale condotta dell'aeromobile.

Nonostante qualsiasi altra disposizione di polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola.

Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.

Art. 18: Inclusioni

Ad integrazione e/o a deroga totale o parziale di quanto altrove previsto nella presente polizza, la copertura assicurativa comprende anche i danni:

- a) materiali e diretti conseguenti ad incendio, fulmine, scoppio, furto, rapina, smarrimento e danneggiamento, imputabili all'Assicurato in qualità di custode e/o consegnatario pro-tempore di merci di valore, valori, preziosi ed altre cose mobili similari di proprietà di terzi.

Sono considerate merci di valore quelle merci che per la loro particolare natura raggiungono, in relazione al loro peso, volume, un elevato valore commerciale quali:

- oro raffinato e non, in lingotti, monete, grani, lamine, fogli, polvere, spugne, fili, verghe, tubi, cerchi, forme, stampi;
- diamanti (ivi inclusi quelli per uso industriale), rubini, smeraldi, zaffiri, perle naturali (incluse quelle coltivate) e gioielleria composta dai summenzionati preziosi;
- platino, metalli di platino, (palladio, iridio, rutenio, osmio, rodio) e relative leghe sotto forma di grani, spugne, barre, fogli, verghe, fili, lingotti, veli, tubi e strisce;
- banconote a corso legale, assegni, titoli, azioni e cedole;
- argenti sotto forma di grani, spugne, barre, fogli, verghe, tubi e strisce;

- gioiellerie in argento;
- altra merce il cui valore commerciale sia superiore a USD 1.000,00 (mille/00) per KG.

Per i colli contenenti valori, denaro e preziosi come sopra indicato, l'assicurato decadrà da ogni diritto all'operatività della presente polizza se non risulteranno operanti al momento del sinistro le seguenti misure di sicurezza:

- custodia in cassaforte od armadio blindato a 2 chiavi la cui custodia avvenga separatamente, in relazione alle spedizioni aventi un valore effettivo superiore a USD 1.000,00 (mille/00) (od equivalente in altra valuta) per ogni Kg. lordo di peso, ovvero sia aventi un valore complessivo a spedizione superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), sempre che si tratti di volumi tali da consentire il ricovero dei beni in cassaforte essendo altrimenti sufficiente l'utilizzo di altro idoneo locale;
- presenza di una scorta armata durante le operazioni di carico, scarico, trasporto, immissione e prelievo dalla cassaforte o dall'armadio blindato ed ogni qualvolta valori e preziosi si trovino al di fuori degli stessi.

La presenza della scorta armata sarà richiesta esclusivamente quando il valore di una o più spedizioni trasportate contemporaneamente sia superiore al valore di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Per spedizioni con valore inferiore sarà sufficiente la presenza di un dipendente dell'assicurato all'uopo incaricato.

Il valore della merce, come specificato nel presente punto, sarà desunto dalla LTA alla voce "valore dichiarato per Dogana", oppure dalla fattura che dovrà essere allegata alla LTA.

La garanzia di cui al presente punto comprende altresì il trasporto di denaro tra i punti di cassa dei servizi operativi merci e passeggeri e la banca e/o cassa continua in aeroporto.

- b) cagionati involontariamente a terzi da preposti dell'Assicurato, comprendendo tra questi anche il personale di compagnie aeree od altre società che per causa di forza maggiore sia stato autorizzato ad operare su mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Assicurato medesimo ed indipendentemente dal tipo di patente di guida in possesso del conducente;
- c) causati da dipendenti e/o soci di Cooperative od altre ditte che svolgano per conto dell'Assicurato servizi di pulizia, facchinaggio od altri servizi analoghi presso entrambi gli Aeroporti;
- d) derivanti dalla gestione di distributori di carburante siti all'interno degli Aeroporti e ad uso esclusivo dei veicoli dell'assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 15 delle Condizioni Operative;
- e) connessi al rimborso dei diritti doganali che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere all'Amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza;
- f) a cose altrui derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga, a deroga dell'art. 12 lettera d) delle Condizioni Operative;
- g) causati a terzi da persone non dipendenti dell'Assicurato di cui esso debba rispondere quali, a titolo esemplificativo: consulenti, corsisti, stagisti, tirocinanti, apprendisti;
- h) verificatisi durante il controllo radiogeno dei bagagli, dei passeggeri e delle merci, fermo quanto previsto dall'art. 14 delle Condizioni Operative;
- i) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico, a deroga dell'art. 12 lettera g) delle Condizioni Operative.

Con riferimento agli autoveicoli si precisa che sono compresi solo i danni materiali arrecati agli autoveicoli che l'Assicurato abbia in consegna o in deposito, con esclusione dei danni da furto e di quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.

La presente estensione, relativamente ai soli danni da incendio ad autoveicoli, opera nell'ambito del massimale fino alla concorrenza di un massimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle somme assicurate mediante assicurazione "All Risks ". In caso di inoperatività di quest'ultima copertura essa opera in eccesso per ogni sinistro all'importo di Euro 25.000,00, che rimarrà in ogni caso a carico dell'Assicurato;

- j) ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione di lavori, di costruzione, demolizione, modifica di edifici, piste od altre infrastrutture od installazioni dell'aeroporto di valore non superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), senza l'obbligo di comunicazione alla Società, a parziale deroga di quanto indicato al punto 2 dell'art. 24 delle presenti Condizioni Operative;
- k) derivanti da violazione od inosservanza di norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L'assicurazione si intende altresì operante in relazione alla responsabilità civile personale del Responsabile del Servizio, dei preposti e degli altri addetti di cui al succitato Decreto, precisando che la garanzia opera anche a favore del Legale Rappresentante e/o di chi ne fa le veci, restando comunque esclusa la responsabilità civile professionale;
- l) dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, esclusa comunque la responsabilità civile professionale;
- m) derivante dalla gestione di attività commerciali all'interno dei sedimi aeroportuali da parte di personale dipendente e/o preposto di Toscana Aeroporti S.p.A.;
- n) derivanti da responsabilità civile personale dei dipendenti, quadri e dirigenti dell'Assicurato e/o ad essi equiparati per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni; è compresa la responsabilità derivante dalla qualifica di Post Holder, Accountable Manager, Safety Manager ai sensi della normativa vigente, esclusa qualsiasi responsabilità professionale;
- o) arrecati a mezzi di trasporto, inclusi gli aeromobili, sotto carico e/o scarico durante l'esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- p) da morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'espletamento, da parte del personale medico e paramedico operante presso il presidio sanitario dell'Assicurato, delle attività di primo soccorso e assistenza sanitaria prestate in ambito aeroportuale ed aventi caratteri di urgenza;
- q) derivanti da errato stivaggio di merci e/o bagagli all'interno degli aeromobili;
- r) derivanti dalle attività di hangaraggio, compreso il rimorchio ed il sollevamento, di aeromobili;
- s) a condutture ed impianti sotterranei, nonché da cedimento o franamento del terreno, a deroga dell'art. 12 lettera k) delle Condizioni Operative;
- t) causati dalla circolazione di mezzi non soggetti all'obbligo della L. 990/1969 e s.m.i.;
- u) da responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non sia-

- no di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti da terzi trasportati;
- v) di cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale;
 - w) derivanti dalla proprietà e manutenzione di insegne, striscioni e cartelli pubblicitari ovunque installati;
 - x) di cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per danni da urto, collisione, ribaltamento di veicoli in circolazione su reti stradali e/o autostradali adiacenti i sedimi aeroportuali dell'Azienda in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato;
 - y) di cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile in seguito all'esistenza di cancelli e/o sbarre e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto, nonché strade private e spazi attrezzati per il parcheggio di veicoli a motore;
 - z) derivanti dalla partecipazione e/o organizzazione di congressi, fiere, esposizioni, mostre, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands, palchi od altro;
 - aa) derivanti dalla proprietà e/o gestione e/o comunque esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere.

Art. 19: Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno.

Art. 20: Soggetti considerati terzi

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 8 lettera a) e c) delle Condizioni Particolari, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli amministratori dell'Assicurato che non rivestano la qualifica di Legali Rappresentanti. Sono inoltre considerati terzi le Società controllate, controllanti e collegate compresi i soci, loro Amministratori e loro dipendenti, nonché i Ministeri della Difesa, dei Trasporti, delle Finanze, degli Interni, della Sanità, dell'Aviazione Civile e Militare, Società di Autonoleggi e/o loro rappresentanti, Croce Rossa/Verde Italiana, Regione Toscana, Provincia e Comune di Pisa, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Compagnie di trasporto aereo, Tour Operators, società svolgenti qualsiasi attività commerciale e/o di servizi all'interno dei sedimi aeroportuali, nonché gli Amministratori ed i dipendenti di tutti i soggetti elencati.

Art. 21: Responsabilità civile dello smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'assicurazione è valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Art. 22: Inclusione dei rischi guerra ed assimilati

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 13 delle Condizioni Operative, l'assicurazione comprende i danni causati da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo d'usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato.

L'inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.

Le assicurazioni non valgono nei seguenti Paesi: Algeria, Burundi, Cabinda, Repubblica Centrafricana, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Costa d'Avorio, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Colombia, Ecuador, Perù, Afghanistan, Cecenia, Inguscezia, Nagorno Karabakh, Sri Lanka, Jammu e Kashmir, Nepal, Iran, Iraq, Siria, Bosnia, Kosovo, e in tutti quei paesi nei quali il traffico aereo non è consentito a seguito di sanzioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite .

Le coperture di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta:

- 1) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra: in caso di scoppio di ostilità, sia che si tratti di guerra dichiarata che non dichiarata, tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Paesi dell'ex Unione Sovietica e Repubblica Popolare Cinese;
- 2) con riferimento alla copertura di cui al punto a) di cui sopra: in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto;

- 3) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra e relativamente all'aeromobile oggetto di requisizione: al momento della requisizione stessa.

A seguito del verificarsi dell'evento di cui al punto 2) che precede, la Società può cancellare una o più delle coperture prestate dal punto b) al punto f) della presente estensione, con effetto dallo scadere delle 48 ore successive a partire dalle ore 24,00 del giorno del ricevimento della comunicazione.

Art. 23: Esclusione degli atti terroristici di cui al "US Terrorism Risk Insurance Act 2002" (TRIA)

Ai sensi e per gli effetti di cui al "US Terrorism Risk Insurance Act 2002" (TRIA) – fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura – l'Assicurato prende atto del mantenimento dell'esclusione dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

Art. 24: Responsabilità Civile Appalti

1. L'assicurazione di cui all'art. 8 delle Condizioni Particolari può essere estesa, con le modalità di cui al seguente punto 2., ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di costruzione, demolizione, modifica di edifici, piste od installazioni e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La garanzia è soggetta alle condizioni che:

- l'area del cantiere dove vengono eseguiti i lavori sia delimitata e difesa nel rispetto delle disposizioni di leggi e regolamenti

La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'Assicurato quale committente delle opere predette quanto per la responsabilità degli appaltatori e subappaltatori, che assumono pertanto la qualifica di Assicurati Congiunti.

2. Per l'attivazione della presente garanzia l'Assicurato comunicherà alla Società per ogni appalto i seguenti estremi:
- a) le generalità dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) i lavori da eseguire e le aree in cui verranno effettuati;
 - c) il valore del contratto;
 - d) l'inizio ed il termine indicativo dei lavori.

La Società s'impegna a riscontrare dette segnalazioni a stretto giro indicando data e ora di decorrenza della copertura.

Al termine di ogni appalto l'Assicurato comunicherà il valore definitivo del contratto per l'eventuale conguaglio.

3. Ciascun Assicurato Congiunto è considerato terzo nei confronti degli altri. L'Assicurato a sua volta è terzo nei confronti di ciascun Assicurato Congiunto.
4. Per luogo di esecuzione delle opere devono intendersi comprese, oltre all'area delimitata entro la recinzione del cantiere, anche le relative strade di servizio necessarie per l'esecuzione dei lavori, le aree utilizzate per la realizzazione degli impianti di cantiere, di urbanizzazione di cantiere nonché le vie di percorso tra un'area del cantiere e l'altra per il trasferimento del materiale e dei macchinari, ed in genere tutti i luoghi ove possano

trovarsi anche temporaneamente e/o provvisoriamente, impianti, servizi sociali, attrezzature od effettuarsi lavori principali e/o accessori esclusivamente inerenti al contratto di appalto oggetto della presente garanzia.

5. La garanzia vale in particolare per i danni derivanti da:
- impiego di materiale esplosivo semprechè vengano rispettate le norme vigenti in materia;
 - impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori;
 - sollevamento o deposito di polvere;
 - impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
 - furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
 - vibrazioni – ad eccezione di quelle causate da rumore – rimozioni, franamento e cedimento del terreno;

e per danni a:

- colture e boschi,
- condutture sotterranee,
- fabbricati in adiacenza e/o aderenza,
- cose in consegna o custodia.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

6. Ferme le esclusioni già previste dalle Condizioni Operative di Polizza e non revocate a termini dei precedenti punti, la garanzia non vale in relazione ai danni:
- a) "necessari", il cui verificarsi cioè è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori;
 - b) arrecati ai beni ed attrezzature di proprietà di terzi, costituenti lo strumento delle attività dedotte nel capitolato di appalto;
 - c) ai beni costituenti l'oggetto dell'appalto affidato all'Assicurato Congiunto, siano stati - o meno - gli stessi già consegnati in tutto od in parte al committente;

7. La garanzia è inoltre estendibile per il periodo di un anno dalla data di conclusione dei lavori, a copertura di eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza in oggetto o dei suoi futuri rinnovi. Per la presente estensione è dovuto il pagamento di un premio addizionale netto, pari al 10% del premio netto complessivo applicato agli appalti in questione.

Nel caso in cui il l'annualità di garanzia si estenda oltre la scadenza della polizza, tale premio addizionale verrà pagato a pro rata.

8. Il premio dovuto a fronte della presente garanzia per gli appalti di valore superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), da regolarsi a fine annualità assicurativa, viene calcolato in base alla seguente formula:

$T \times Y \times P_2 / P_1$ dove:

P_1 = durata totale dell'appalto inizialmente prevista (numero giorni);

Y = importo totale dell'appalto;

P_2 = numero giorni del periodo assicurativo (periodo di svolgimento dei lavori rientrante

nel periodo di validità della assicurazione);

T = tasso applicabile a seconda del luogo di svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto come di seguito specificato:

- 0,50 % per lavori ed attività in prossimità degli aerei;
 - 0,35% per lavori ed attività nell'interno ed intorno alle aree passeggeri;
 - 0,25% per lavori ed attività entro il recinto dell'aeroporto ma lontano dagli aerei e dalle aree passeggeri;
- oltre all'imposta di legge.

9. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di cui all'art. 9 delle Condizioni Particolari con il sottolimito di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascun sinistro in relazione ai danni riconducibili a lavori e attività svolti non in prossimità degli aeromobili.

Art. 25: Denuncia, accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Azienda, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui la Azienda sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

La Società fornirà semestralmente all'Azienda, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell'evento
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

E' facoltà dell'Azienda richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Azienda lo richieda.

Art. 26: Gestione delle vertenze e spese legali – Rinuncia alla rivalsa

Si conviene che:

- ◇ Per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.
- ◇ Le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

- ◇ In caso di procedimento penale, è facoltà dell'assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell'assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese.
- ◇ Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.
- ◇ L'assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.
- ◇ L'assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

La Società dichiara di rinunciare, salvo il caso di dolo, alle eventuali azioni di surroga nei confronti dei responsabili.

Art. 27: Costituzione del premio – Buona fede

Fermo quanto previsto per la garanzia "Responsabilità Civile Appalti" si conviene tra le Parti che il premio annuo di polizza non è soggetto a regolazione.

Si conviene che, ove l'Azienda abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 28: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 29: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

La Società Assicuratrice si impegna ad emettere separati Certificati di Assicurazione per ciascun scalo aeroportuale, riportanti:

- Massimale di assicurazione
- Decorrenza e scadenza della garanzia
- Vincolo a favore di Enac

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia Euro	Massimo risarcimento per sinistro e anno
	in % sul danno	con il minimo di		
Franchigia per ciascun danno ad aeromobili	--	--	15.000,00	--
Franchigia per ciascun danno a cose	--	--	5.000,00	--
Franchigia per danni da interruzione attività altrui	--	--	5.000,00	--
Franchigia per ciascun veicolo danneggiato	--	--	1.000,00	--
Franchigia per ciascun danno conseguente alle attività di cui al punto h) dell'art. 18) Inclusioni	--	--	250,00	--

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Totale premio imponibile	Euro	...
Imposte	Euro	...
Totale premio lordo annuo	Euro	...

PAGINA DA **NON** COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA